

ACCORDO/CONVENZIONE DI TIROCINIO

Tra

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Modena, Via San Geminiano n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, rappresentato dal Prof. Carmelo Elio Tavilla, nato a Messina (ME), il 22/07/1957, in qualità di Direttore, Decreto Rettorale n. 843 del 05/12/2019;

e

l'Ordine Provinciale dei Consulenti di Modena, con sede in Via Ciro Menotti, n. 201 41121, Cod. Fisc. 80007910369, rappresentato dal Presidente Davide Talassi e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia, con sede in Via Pier Carlo Cadoppi n. 6 – 42124, Cod. Fisc. 80037510353, rappresentato dal Presidente Bruno Luciana

visto

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”*;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza
Via San Geminiano, 3
41121 - MODENA



Consulti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Modena

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Reggio Emilia

- tenuto conto che i percorsi formativi del corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici/Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione e del corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

2. Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università di Modena e Reggio Emilia si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

- a) Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (SSG) appartenente alla classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- b) Laurea triennale in Scienze Giuridiche dell'impresa e della PA (SGIPA) appartenente alla classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici (corso ad esaurimento)



- c) Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza appartenente alla classe LMG - 01:
Lauree Magistrali in Giurisprudenza;

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia garantisce, nell'ambito dei due corsi di cui all'art. 3 della presente convenzione, l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

Almeno 18 CFU nell'Area 12 - Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto privato
- IUS/04 – Diritto Commerciale
- IUS/07 – Diritto del Lavoro
- IUS/10 – Diritto Amministrativo
- IUS/12 – Diritto Tributario
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

Almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica
- SECS-P/07 – Economia Aziendale

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare **entro il 31 ottobre di ogni anno** al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo inoltro entro il 30 novembre di ogni anno, previo controllo della carriera universitaria, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulti del lavoro firmatario della convenzione.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nei corsi di laurea triennale e a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un



consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. Il tirocinio avrà una durata minima di 420 ore nell'arco di 6 mesi. Conseguentemente, l'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici/Scienze giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione riconoscerà al tirocinante che abbia svolto il periodo di pratica professionale con le modalità indicate in precedenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270/2004, un totale di n. 21 (ventuno) crediti formativi universitari (CFU); l'ordinamento del Corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza riconoscerà al tirocinante un totale di n. 3 (tre) crediti formativi universitari (CFU).

3. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

4. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Modena e Reggio Emilia, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno il referente per l'Ordine dei Consulti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Ordine dei Consulti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del

tirocinio. A tal fine, i referenti organizzativi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia si occuperanno della raccolta delle domande degli studenti e del controllo della loro carriera, inoltreranno le richieste ai referenti organizzativi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegna gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio; successivamente i referenti organizzativi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro contatteranno i referenti organizzativi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia per garantire gli ulteriori adempimenti di competenza universitaria per l'attivazione degli stessi tirocini.

4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un



semestre.

2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 - Assicurazioni

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile; i riferimenti e le posizioni assicurative sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dello Studio professionale e rientranti nel Progetto Formativo e di orientamento, purché risultino dagli atti amministrativi del Dipartimento.
3. In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il soggetto ospitante (ovvero lo Studio professionale che ospita il tirocinante) si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) all'Università onde consentire alla stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.
4. Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Art. 13 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza
Via San geminiano, 3
41121 - MODENA



Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Modena

Consiglio Provinciale dell'Ordine di Reggio Emilia

sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino al 31 ottobre 2030.

Modena, lì _____

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine Dei Consulenti Del Lavoro di
Modena- Cdl Talassi Dott. Davide

Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza
Il Direttore
(Prof. Carmelo Elio Tavilla)

Il Presidente
Del Consiglio Provinciale
Dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di
Reggio Emilia – Cdl Bruno Dott.ssa Luciana
